.

# CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

# SERVIZIO PROCUREMENT E CONTRATTI

PROCEDURA APERTA SECONDO LA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA FORNITURA DI UNA UNITA' CAMPALE SHELTERIZZATA DI RADIOLOGIA DIGITALIZZATA

# **DISCIPLINARE DI GARA**

CIG. 54987396F7

# Oggetto dell'appalto

La Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale – Servizio Procurement Contratti e Patrimonio ha indetto una Gara europea (Procedura aperta), secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per la fornitura di una Unità Campale Shelterizzata di Radiologia Digitalizzata per le esigenze dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana come da capitolato tecnico.

#### Articolo 2

# Importo dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto è, complessivamente, pari ad € 759.504,14 IVA esclusa.

L'appalto ha per oggetto l' <u>"La fornitura di una Unità Campale Shelterizzata di Radiologia digitalizzata"</u> a favore della Stazione Appaltante (CPC ........ dell'allegato II A, categoria ....., lettera a), del D.Lgs. 163/2006).

#### Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire entro il termine perentorio <u>delle ore 12:00 del giorno 24/02/2014</u> all'indirizzo di seguito specificato:

□ a mezzo corriere espresso,
□ a mano, con consegna dalle ore 8,30 alle ore 14,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di Imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.

# Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: "NON APRIRE – PROCEDURA APERTA - FORNITURA UNITA' CAMPALE SHELTERIZZATA DI RADIOLOGIA DIGITALIZZATA"

In caso di invio mediante il servizio postale l'offerta sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio

di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti. Non sarà ammessa alla gara la documentazione dalla quale risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti.

Il plico dovrà contenere **pena esclusione dalla gara**, tre buste separate e sigillate:

□ la BUSTA A, riportante la ragione sociale della Impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE".

□ la BUSTA B riportante la ragione sociale della Impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "BUSTA B – OFFERTA TECNICA".

□ la BUSTA C riportante: la ragione sociale dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

#### Articolo 3

# Disciplina normativa dell'appalto

- dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mmii.; (D.Lgs 6/2007 e D.Lgs 113/2007)
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara;
- dalle specifiche dettate dal Capitolato Tecnico e Criterio di aggiudicazione e tabella attribuzione punteggio;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalle legge n. 123/2007 (disegno di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);
- dal D.Lgs. 81/2008.

#### Articolo 4

# Requisiti di partecipazione alla gara

- 1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici, <u>ad esclusione dei diffidati</u>, operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.
- 2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare a pena di esclusione a corredo dell'offerta, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, siglate in ogni pagina e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, con allegata a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestanti:

# quanto ai REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett.b) D.Lgs. 163/06 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti o consorzi ordinari di concorrenti art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti, tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991, occorre dichiarare l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di cui all'art. 5 lettera b), della legge n. 381/1991, occorre dichiarare l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

# quanto ai REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;
- f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- g) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990;
- *i*) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla Stazione Appaltante di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- *k*) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- n) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-5bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

Dichiarazione di impegno a far rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché gli estremi identificativi del conto/i correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. .

Dichiarazione mediante la quale si impegna a comunicare alla stazione appaltante eventuali e/o ulteriori contratti con subappaltatori e/o subcontraenti, inviandone relativa copia, alfine di permettere il controllo di cui all'art. 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

In caso di inadempimento da parte della società aggiudicataria di anche una soltanto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il contratto si intenderà risolto di diritto in seguito alla dichiarazione della parte interessata di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

- o1) ove l'impresa non occupi dipendenti, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- o2) ove l'impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- o3) ove l'impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili *ex* articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- *o4*) ove l'impresa risieda in altro Stato dell'UE, l'ottemperanza alla equivalente normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *c*), del D.Lgs. n. 163/2006, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono

essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 6 del presente

# quanto ai requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- p) un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2010- 2011-2012), non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;
- q) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costituitesi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente punto, <u>idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;</u>
  - r) un importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

#### quanto ai requisiti di CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA

s) elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), regolarmente eseguiti e di importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati delle forniture elencate. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera

posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti dal presente Disciplinare anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento della fornitura sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

#### quanto ad altri requisiti

- t) quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- u) l'inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. con altre società o imprese concorrenti nella stessa gara;
- v) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- w) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 partecipante alla medesima gara per la quale il consorzio medesimo dichiari di concorrere ai sensi dell' art. 6 del presente capitolato;
- x) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara;
- z) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- 3. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata a pena di esclusione una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
  - *a)* l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dall'articolo 23 del presente capitolato;
  - b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 24 del presente capitolato;
  - c) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 25 del presente capitolato;
  - d) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 26 del presente capitolato;

- *e*) l'attestazione di aver preso visione della informativa sulla "privacy" di cui all'art. 25 del presente Disciplinare;
- f) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- g) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
  - 1) <u>se trattasi di impresa individuale</u>, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
  - 2) <u>se trattasi di società in nome collettivo</u>, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica <u>nell'anno antecedente</u> la data di pubblicazione del presente bando di gara;
  - 3) <u>se trattasi di società in accomandita semplice</u>, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica <u>nell'anno antecedente</u> la data di pubblicazione del presente bando di gara;
  - 4) <u>se trattasi di altro tipo di società</u>, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,
  - 5) <u>se trattasi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere *b*) e *c*,) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</u>
  - 6) <u>se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti</u>, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
  - 7) <u>se trattasi dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera *e*) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;</u>
- h) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i...

specificazione delle parti in termini percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

A tal riguardo, gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti devono eseguire le prestazioni ciascuna nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio;

- i) l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, nell'annesso Allegato A – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi e nel presente Disciplinare;
- *l*) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.
- 4. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata a pena di esclusione:

  - mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubb." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
    - il codice fiscale del partecipante;
    - il CIG che identifica la procedura, indicato nel bando di gara;
  - mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", all'indirizzo <a href="http://riscossione.avlp.it">http://riscossione.avlp.it</a> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In ogni caso, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all'esito della verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del soggetto dell'aggiudicazione.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (bonifico bancario o postale o altri strumenti tracciabili) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanzia-menti pubblici:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- 5. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e) f) e g) del comma 2, del presente articolo:
  - a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
  - b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico ai sensi dell' articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.
- 6. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere *e*) *f*) g) del comma 2, del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- 7. L'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano nei confronti dei soggetti concorrenti qualora non dimostrino con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo di aver adottato atti o misure concludenti e specifici di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
- 8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta a pena di esclusione copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata –a pena di esclusione della relativa autentica notarile.
- 9. L'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti citati al comma 2 e/o l'omessa dichiarazione e/o l'omessa allegazione della documentazione riportata ai commi 2, 3, 4 e 8 del presente articolo comporterà l'esclusione dalla presente gara d'appalto

# Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

- 1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera *d*) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta *ex* articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera *a*), del presente Disciplinare dovranno essere rese **a pena di esclusione** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.
- 2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera *e*) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della

- stessa *ex* articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera *a*), del presente Disciplinare dovranno essere rese **a pena di esclusione** da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa *ex* articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera *a*), del presente Disciplinare dovranno essere rese **a pena di esclusione** dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del presente Disciplinare.
- 4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 3 e 4, lettera a), del presente Disciplinare dovranno essere rese a pena di esclusione dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre o indicato come materiale esecutore del presente appalto.

#### **Avvalimento**

- 1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.
- 2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare a pena di esclusione dalla gara:
  - a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  - b) una sua dichiarazione circa il possesso, da parte del soggetto giuridico partecipante medesimo, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all'articolo 5, comma 2, lettere da d) a o3), del presente capitolato;
  - c) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all' articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e s.m i. e all'articolo 5, comma 2, lettere da d) a o3), del presente capitolato;
  - d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il soggetto giuridico partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con una delle imprese che partecipano alla gara;
  - f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

- 3. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lett. *f*) del comma precedente, il soggetto giuridico partecipante può presentare una dichiarazione sostituiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
- 4. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

#### Garanzie a corredo dell'offerta

- 1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire a pena di esclusione una garanzia provvisoria sotto forma di CAUZIONE attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo posto a base di gara che potrà essere fornito secondo le modalità previste all'art 75 del D.Lgs. 163/2006.
- 2. La garanzia di cui al comma precedente può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o di **POLIZZA** assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; in tal caso, essa deve a pena di esclusione -: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Croce Rossa Italiana, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
- 3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- 4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà <u>l'esclusione</u> dalla gara.
- 5. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria a pena di esclusione -, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

- 6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere necessariamente intestata a pena di esclusione a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ela precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione dall'inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.
- 7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà essere necessariamente intestata a pena di esclusione al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata dal consorzio e dalle consorziate che concorrono alla presente gara.
- 8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere, altresì, corredata **a pena di esclusione** dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

# Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: **procedura aperta** ai sensi e per gli effetti degli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

#### Articolo 10

#### Criterio di selezione delle offerte

- 1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti degli articoli 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 2. La presente gara d'appalto, verrà, quindi, aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così come stabilito dal Capitolato tecnico e dall' annesso allegato A Criterio di aggiudicazione e tabella di attribuzione dei punteggi.

#### Modalità di redazione dell'offerta tecnica

- 1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere quanto stabilito dal Capitolato tecnico di gara e dall'annesso Allegato A Criterio di aggiudicazione e tabella attribuzione dei punteggi;
- 2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

#### Articolo 12

#### Modalità di redazione dell'offerta economica

- 1. L'offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà indicare:
  - a) l'oggetto della gara d'appalto;
  - b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;
  - c) il prezzo offerto, espresso in cifre e lettere, IVA esclusa;
  - d) il prezzo offerto con espressa specificazione, nell'ambito dello stesso, degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per la fornitura oggetto dell'appalto;
- 2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.
- 3. L'omessa indicazione nell'offerta economica degli importi di cui al precedente comma 1 punti c), d) comporterà l'**esclusione dalla gara** d'appalto.
- 4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.
- 5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.
- 6. Verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto degli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso ( ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006), che devono essere

specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

- 7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, e consorzi tra imprese artigiane art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
- 8. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi **consorzi stabili art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06,** il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In questo ultimo caso il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara.
- 9. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'offerta economica dovrà a pena di esclusione:
- a) essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti:
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

#### Articolo 13

# Adempimenti procedurali

- 1. La Commissione di gara, all'uopo incaricata, espleta, in seduta pubblica, la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella "BUSTA A" DOCUMENTAZIONE rispetto a quanto disposto dalla Documentazione di gara (Bando di gara, Capitolato tecnico, Criterio di aggiudicazione e tabella attribuzione punteggio e il presente Disciplinare). Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.
- 2. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, richiede ad un numero di concorrenti pari al 10 per cento degli ammessi, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara presentando la documentazione di cui al comma successivo. Quindi, la Commissione sospenderà la seduta pubblica e la aggiornerà ad altra data.
- 3. I concorrenti sorteggiati ai sensi del comma precedente dovranno comprovare il possesso del requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel presente Capitolato mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:

quanto alle idonee referenze bancarie

idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

quanto al fatturato, generico e specifico

- a) ove trattasi di società di capitali e di società cooperative:
- *a*1) bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del codice civile) regolarmente depositati a norma di legge e corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2009, 2010 e 2011, in copia conforme all'originale *ex* articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - *b*) ove trattasi di <u>ditte individuali</u>, di <u>società di persone</u>, di <u>consorzi di cooperative</u>, di <u>consorzi fra</u> imprese artigiane e di consorzi stabili:
  - b1) copia delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico, corredati della relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni 2009, 2010 e 2011, in copia conforme all'originale *ex* articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si tratti di imprese che svolgono le attività oggetto della presente gara unitamente ad altre attività, dovrà essere prodotta altresì apposita autocertificazione del titolare o del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari tra le diverse attività, suscettibile di verifica ed accompagnata da un prospetto delle fatture relative alle attività oggetto della presente gara.
- c) ove trattasi dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. n.

163/2006 e di società fra imprese riunite dei quali il concorrente faccia parte:

- c1) copia dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 e ss. c.c.), corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2009, 2010 e 2011.
- La cifra di affari relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *e*) ed *f*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
- 4. I medesimi concorrenti di cui al comma precedente dovranno comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto nel bando mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:
- a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati di regolare esecuzione, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, dei contratti comprensivi dei servizi dichiarati (o documenti di analoga natura);
- b) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, fatture quietanzate da questi ultimi o dichiarazione resa dai medesimi ovvero, in mancanza, dallo stesso concorrente. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguita dalle imprese sorteggiate.
- 5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà pervenire al seguente indirizzo: Croce Rossa Italiana Comitato Centrale Servizio Procurement e Contratti Via Ostiense, 129 00153 Roma (orario: dal lunedì al venerdì 8.30 16.30) direttamente o tramite servizio postale o a mezzo fax entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata a mezzo fax.
- 6. Ove la documentazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine perentorio suddetto ovvero non vengano confermate le relative dichiarazioni contenute nella documentazione presentata a corredo dell'offerta, la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, e per il tramite della Stazione Appaltante all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per

- i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli altri adempimenti di legge.
- 7. Successivamente, la Commissione, in seduta riservata, procederà, <u>alla valutazione delle Offerte</u> Tecniche "BUSTA B".
- 8.Conclusa tale attività, la Commissione nell'ambito del verbale finale la graduatoria di merito alle Offerte Tecniche adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi.
- 9. Successivamente, la Commissione, in apposita seduta pubblica, provvederà alla apertura delle offerte economiche <u>"BUSTA C"</u> e alla attribuzione del punteggio alle medesime, disponendo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore del migliore offerente.
- 10. Successivamente la Commissione , nella medesima seduta, ove individui offerte anormalmente basse, sospende la seduta e comunica il/i nominativo/i del/i relativo/i concorrente/i al responsabile del procedimento. Questi, ai sensi degli articoli 87, comma 1, e 88, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, esamina gli elementi costitutivi della/e offerta/e tenendo conto delle giustificazioni già fornite dal/i concorrente/i a corredo della/e offerta/e dallo/dagli stesso/i prodotta/e e può chiedere per iscritto, ulteriori chiarimenti, ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi della/e offerta/e medesima/e, ove resi necessari o utili a seguito del predetto esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. Prima di proporre l'esclusione della/e offerta/e ritenuta/e eccessivamente bassa/e, il responsabile del procedimento convoca il/i concorrente/i con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo/li invita a indicare ogni elemento che ritenga/no utile.
- Ove il/i concorrente/i non si presenti/no alla data di convocazione stabilita, potrà prescindersi dalla sua/loro audizione. Il dirigente del servizio competente all'acquisizione dell'appalto disporrà, su proposta del responsabile del procedimento, l'esclusione della/e offerta/e che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. La Commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncerà l'esclusione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà di proporre alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla migliore offerta non anomala.
- 11.La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 2 del presente articolo, attraverso la richiesta della documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. La documentazione dovrà essere perentorio di 10 giorni nel termine dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. Ove tale prova sia fornita dal solo secondo classificato e non anche dall'aggiudicatario nel termine perentorio suindicato ovvero vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione a corredo dell'offerta del solo secondo classificato e non anche quelle dell'aggiudicatario, la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione, procedendo alla escussione della cauzione provvisoria di quest'ultimo e agli altri adempimenti di legge nei confronti del medesimo soggetto, e disporrà la nuova aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria. Ove la prova di cui al primo periodo del presente comma non sia fornita da entrambi i predetti soggetti nel termine perentorio suindicato ovvero non vengano confermate le dichiarazioni dagli stessi contenute nella documentazione a corredo dell'offerta, la Stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione e procederà alla escussione della cauzione provvisoria di quest'ultimo e del secondo in graduatoria, agli altri adempimenti di legge nei confronti dei soggetti suindicati, nonché alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

- 12. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, la Stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara ai fini dell'approvazione della aggiudicazione provvisoria.
- 13. Successivamente, la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di cui al primo periodo.

#### La Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
- 5) di comunicare eventuali integrazioni e modifiche relative alla gara sul proprio sito istituzionale www.cri.it.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

#### Articolo 14

#### Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 15

#### Garanzia di esecuzione del contratto

- 1. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
- 2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, a pena di esclusione:
  - a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Croce Rossa Italiana, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

- 3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
- 5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 del presente capitolato da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.
- 6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

# Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

# Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare (art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.), nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

#### Articolo 18

# Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato, secondo quanto previsto dall'art. 11 c. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante scrittura privata.

#### Articolo 19

# **Pagamenti**

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, per la fornitura oggetto del presente appalto, verrà effettuato previa acquisizione del verbale di collaudo con esito positivo dell'intera fornitura.

#### Articolo 20

# Danni di forza maggiore

Sono a carico esclusivo della Società/RTI le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, strumentazione. I materiali approvvigionati presso la Società/RTI, fino alla loro completa messa in opera e consegna definitiva, rimarranno a rischio e pericolo della Società/RTI.

# Articolo 21

#### Collaudo

Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposita Commissione nominata dalla Stazione appaltante.

#### Articolo 22

#### Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

- 2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
- 3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
- 4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

# Applicabilità dell'art. 140 D.lgs. 163/2006

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 140 comma 1° del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i. l'Amministrazione, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura. L'Amministrazione procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia ai commi nn.1) e 2) del medesimo art. 140 D.lg.vo 163/2006, norma che deve intendersi qui integralmente trascritta, conosciuta ed accettata dai partecipanti alla Gara.

#### Articolo 24

# Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

#### Articolo 25

# Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Società/RTI saranno raccolti presso la Croce Rossa Italiana per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le

modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

#### Articolo 26

#### Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Disciplinare e nel relativo Bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

Per ogni chiarimento di natura amministrativo / procedurale relativo alla gara , i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti:

Croce Rossa Italiana Comitato Centrale – Servizio Procurement Contratti e Ptrimonio -

Referente Sig. Mazza Fabrizio Tel. +390647596637 e Fax +39064759372.

A tale proposito i concorrenti sono invitati a formulare eventuali quesiti esclusivamente in forma scritta ed a mezzo fax.

# **IL DIRIGENTE**

Dott. Claudio IOCCHI